

Statuto Associazione Italiana Soling

Emendato in assemblea straordinaria il 29 febbraio 2016

Ratificato dal Consiglio della Federazione Italiana Vela il 4 marzo 2016

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata "Associazione Italiana Soling", con sede in Verona, via Belviglieri n 29.

Il domicilio dell'Associazione è definito ogni quadriennio dal Consiglio direttivo dopo il rinnovo delle cariche sociali. Sarà cura della segreteria darne comunicazione ai soci e agli organi federali competenti

Il simbolo della classe è quello che rappresenta un "omega" stilizzato e attualmente riconosciuto dalla International Soling Association (I.S.A.).

L'Associazione segue le norme della I.S.A..

La quota annuale, sia per i membri che per le imbarcazioni, viene stabilita dall'I.S.A. e all'I.S.A. viene trasferita.

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della Classe Soling per lo svolgimento della disciplina della vela, dirigendola e amministrandola nel rispetto della volontà dei soci. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione avrà la facoltà di intrattenere ogni necessario e utile rapporto con l'organizzazione della Federazione Italiana Vela (F.I.V.), con la I.S.A. e gli organi di informazione.

2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e si deve avvalere esclusivamente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

3. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della F.I.V.. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società, Enti aggregati e Associazioni di classe, nonché allo svolgimento dell'attività velica.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci

1. Entrano di diritto a far parte dell'Associazione Italiana Soling in qualità di **soci proprietari** le persone fisiche proprietarie di Soling in regola con la quote associative internazionali dell'anno in corso (sticker I.S.A. e tessera I.S.A.), il tesseramento alla F.I.V. dell'anno in corso e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei suoi organi.

2. Entrano di diritto a far parte dell'Associazione Italiana Soling in qualità di **soci non proprietari** le persone fisiche in regola con la quota associativa internazionale dell'anno in corso (tessera I.S.A.) e il tesseramento alla F.I.V. dell'anno in corso. Godono degli stessi diritti e doveri dei soci proprietari ad esclusione del diritto di voto, salvo per quanto riguarda l'attività agonistico-sportiva.

3. E' prevista la lista dei **simpatizzanti** dell'Associazione Italiana Soling. Il simpatizzante, inserito nella lista, riceve gli aggiornamenti divulgati per posta elettronica dal Consiglio Direttivo e non è tenuto ad alcun tesseramento. Il Consiglio Direttivo delibera, all'unanimità, chi inserire nella lista o chi escludere dalla lista dei simpatizzanti. Il simpatizzante, come il socio, deve comunque essere dotato di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

4. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

(a) il 31 dicembre il socio decade e viene inserito d'ufficio nella lista dei simpatizzanti fino a quando, regolarizzate le quote F.I.V. e I.S.A. per l'anno in corso, ritorna di diritto ad essere socio;

(b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

i. il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione;

ii. l'associato radiato non può più essere ammesso

(c) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 21 del presente statuto

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, sussistendo i requisiti indicati al successivo art. 8 comma 1, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo (il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario; i Consiglieri eventuali).

Articolo 7 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. E' indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:

(a) almeno la metà più uno dei soci proprietari, non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

(b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento da uno dei soci legittimamente intervenuti all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale a cura del segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 8 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono previste deleghe verso altri soci con gli stessi o maggiori diritti. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

3. Il socio minorenni gode, sussistendo i requisiti indicati al comma 1, del diritto di partecipazione e di parola nelle assemblee sociali.

4. Il simpatizzante può assistere alle assemblee sociali senza diritto di parola o di voto.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente nella sede e nel corso del campionato nazionale.

3. L'Assemblea delibera su argomenti inerenti l'attività agonistico-sportiva.

Articolo 10 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione ai soci proprietari a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci proprietari e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole allo scioglimento di almeno i 3/4 dei soci proprietari.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti compreso il Presidente dall'assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente. Il consiglio direttivo può eleggere il Segretario, con funzioni anche di tesoriere, anche fra i soci non proprietari. In questo caso, il Segretario conserva comunque il diritto di voto solo per le attività agonistico-sportive. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni (coincidenti con il quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci proprietari (può fare eccezione il segretario), che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

7. Dopo il 31 dicembre il Consiglio Direttivo in carica esercita le attività di informazione e di collegamento con I.S.A. e F.I.V. ma non può deliberare fino a quando i singoli componenti non abbiano regolarizzato la loro posizione di socio per l'anno in corso.

Articolo 13 - Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per la

elezione del nuovo Consiglio compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal vice-presidente o, in subordine, dal segretario, in regime di prorogatio.

Articolo 14 - Compiti del Consiglio direttivo

1. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito all'art.8, comma 2;

2. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria;

3. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 16 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 17 - Il Segretario

Il Segretario svolge funzioni amministrative, di organizzazione, di segreteria, di coordinamento ed attua le iniziative necessarie a diffondere e promuovere l'immagine della Classe Soling di cui il Consiglio o l'Assemblea danno mandato.

Il Segretario, come tesoriere, provvede a raccogliere le quote associative internazionali sia per i soci che per le imbarcazioni e provvede a trasmetterle alla segreteria della I.S.A. Durante l'assemblea ordinaria riferisce ai soci in merito alle quote associative internazionali, alla situazione del fondo cassa e alle spese correnti sostenute (posta, cancelleria).

Il Segretario è il referente diretto per tutti i contatti tra l'Associazione e la F.I.V.

Il Segretario conserva l'archivio dei soci proprietari e delle imbarcazioni staziate.

Articolo 18 - Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 19 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Articolo 20 - Patrimonio

L'Associazione ha un fondo cassa per le spese correnti (bonifici internazionali, spese postali). Ogni socio è tenuto a contribuire al fondo cassa a seconda delle necessità e nella misura stabilita dall'assemblea.

Articolo 21 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.

